

**COMUNE DI LUGO**  
**(Provincia di Ravenna)**

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI  
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO PRESSO IL  
CHIOSTRO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE  
DENOMINATO "CARMINE" - PERIODO 2024/2026 CIG:

\_\_\_\_\_

Con la presente Scrittura Privata, sottoscritta digitalmente e scambiata tra  
le Parti tramite posta elettronica, il giorno \_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_  
dell'anno \_\_\_\_\_

il Dott. Marco Mordenti, Segretario Generale del Comune di Lugo  
autorizzato a rogare contratti nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi  
dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 sono comparsi:

E

- il Sig./ Dott. / ..... nato a ..... (.....) il .....,  
C.F. .... il/la quale interviene nel presente Atto in qualità  
di ..... (Legale Rappresentante/Procuratore speciale) della  
Ditta ..... con sede legale in ....., Via ....., ....  
C.F./P.IVA.....

(se procuratore) come da Procura a Rogito Notaio \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ Rep. n. \_\_\_\_\_ che si conserva  
agli atti);

se R.T.I. - Capogruppo mandataria - e quindi nel nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con la Ditta ..... con sede legale in ....., Via ....., ..... C.F./P.IVA..... - in qualità di Mandante - così come risulta dall'Atto di costituzione del Raggruppamento, a Rogito Notaio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_, che si conserva agli atti;

#### PREMESSO

- che con Delibera di Consiglio del Comune di Lugo n. 38 del 23/4/2024 sono state approvate le linee guida per affidare il servizio di arena estiva all'aperto con proiezioni cinematografiche presso il Chiostro del Carmine in piazza Trisi;

- che con determina del Comune di Lugo del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto della concessione del servizio di gestione di rassegna cinematografica all'aperto presso il Chiostro dell'immobile di proprietà comunale denominato "Carmine" prevedendo un contributo di sostegno di € 36.885,24+ IVA a base di gara e disponendo di affidare la concessione suddetta tramite **procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 187** del D.Lgs. n. 36/2023 (nel seguito anche Codice)

- che con determina dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati lo schema di avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse e relativa istanza e lo schema di lettera d'invito e relativa istanza per l'affidamento della concessione in oggetto, ai sensi degli artt. 182 e segg. del Codice mediante gara con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 187 del Codice, da

esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 con presentazione dell'offerta economica mediante ribasso sul contributo finanziario a base di gara;

- che con Determinazione dell'Unione n. .... del ..... si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della concessione in oggetto mediante la procedura suddetta al/alla Ditta/R.T.I./Consorzio .....C.F./P.IVA ..... con sede in ..... (RA), Via ....., ..... che ha offerto un ribasso sul "contributo finanziario" annuo del \_\_%.

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

- che è intenzione delle Parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

Tutto ciò premesso, con la presente Scrittura Privata, fra le Parti

### ***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

#### ***ART. 1 - PREMESSE***

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

#### ***ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE***

Il Comune di Lugo, in seguito per brevità chiamato "*Concedente*", affida alla Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, in seguito per brevità chiamato "*Concessionario*", che accetta la concessione triennale della gestione di rassegna cinematografica estiva (comunemente denominata "arena estiva"), con gestione a proprio rischio, secondo le condizioni previste nei sottoelencati elaborati già approvati con Determina del Comune di Lugo n. .... del ..... ed accettati dal Concessionario mediante la presentazione della propria offerta:

- Capitolato

- Piano Economico e Finanziario

nonché secondo le integrazioni progettuali migliorative “offerta tecnica”, presentate dal Concessionario in sede di gara e così costituite:

- \_\_\_\_\_,

- \_\_\_\_\_

*che si conservano controfirmati nel fascicolo del Contratto e si intendono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.*

### **ART. 2 – CONDIZIONI DI GESTIONE**

La concessione riguarda il servizio di cinema all'aperto a Lugo per le stagioni estive 2024/2025/2026 (programmazione, proiezione, biglietteria, promozione) presso il Chiostro del Carmine sito in Piazza Trisi, 48022 - Lugo (RA).

Il concessionario riceverà le disposizioni per l'esecuzione del servizio esclusivamente dal Servizio Istituzioni Culturali.

Al concessionario nello svolgere il servizio pubblico di cui all'oggetto, spetterà il diritto di sfruttare economicamente il servizio di arena estiva attraverso l'introito degli incassi derivanti dalle proiezioni cinematografiche che si svolgeranno presso il Chiostro del Carmine.

La gestione avverrà sulla base del progetto delle attività presentato nell'offerta in sede di gara, coerente con il Capitolato.

La gestione dell'attività cinematografica comprende la realizzazione, a cura e spese del gestore, della regolare programmazione cinematografica (gestione contabile e commerciale della programmazione, rapporti con i distributori dei film, promozione locale e gestione degli incassi, gestione tecnica dello spazio ed attrezzature, riassetto dell'area), che dovrà articolarsi secondo il seguente calendario:

- Periodo indicativo di svolgimento del servizio: dal 10 giugno al 10 settembre di ciascun anno;

- Numero minimo 60 giornate complessive a stagione :

- Applicazione delle tariffe di ingresso definite in collaborazione con l'Amministrazione comunale;

Si rimanda all'art. 1 del Capitolato per tutti gli altri aspetti della concessione.

### ***ART. 3 – ONERI DEL CONCESSIONARIO***

Il concessionario dovrà garantire tutte le attività inerenti la gestione del servizio, in particolare:

- sostenere tutti gli oneri economici, finanziari e fiscali inerenti il servizio, anche se non espressamente richiamati;
- assumere ogni responsabilità penale, civile o amministrativa che dovesse insorgere per la gestione dell'attività, stipulando apposita assicurazione;
- provvedere alla gestione contabile e commerciale dei rapporti con i distributori dei film assumere ogni responsabilità nei confronti della SIAE, in quanto intestatario del borderò;
- sostenere le utenze telefoniche e i costi per merci, materiale di consumo e pubblicità;
- verificare lo stato di pulizia dei locali e dei bagni e lasciarli in stato di buon ordine e decoro alla fine di ogni serata;
- provvedere alla richiesta di piano della sicurezza e autorizzazioni per le serate di proiezione, sostenendo le spese per relazioni preventive e post avvio redatte da un tecnico specializzato;
- applicare le tariffe di ingresso approvate dall'Amministrazione Comunale;
- programmare un calendario di proiezioni in linea con quanto richiesto nel capitolato;
- garantire continuità e regolarità nell'espletamento del servizio, provvedendo alle opportune sostituzioni ed integrazioni di personale necessarie;
- porre in atto tutti gli adempimenti necessari, per quanto di propria

competenza, per il rispetto del DPR 151/2011; del D.Lgs 81/2008; del TULPS con particolare riferimento agli articoli 68, 69, 80, 141 e 142; della L.R. 14/2003; del D.Lgs 59/2010 con particolare riferimento all'art. 71 e del regolamento CE 852/2004 con particolare riferimento all'art.6 e smi.

#### ***ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE***

Restano in carico al Comune di Lugo le attività indicate all'art. 9 del Capitolato.

#### ***ART. 5 – DURATA***

La concessione avrà la durata di anni tre con decorrenza dal 15/06/2024 e fino al 15/09/2026.

L'avvio delle prestazioni è stato effettuato e certificato da apposito verbale firmato dal Concessionario e dal Rup, secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.M. 07/03/2018 n. 49.

#### ***ART. 6 – CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 177, COMMA 6 D.LGS 36/2023***

L'Amministrazione comunale riconoscerà al Concessionario un contributo annuo, a fronte della finalità pubblica prevalente del servizio in oggetto.

Il contributo economico annuo che il Comune di Lugo erogherà al Concessionario è pari ad € \_\_\_\_\_ **+IVA di legge** così determinato applicando il ribasso del \_\_\_\_% offerto in sede di gara e rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata della concessione, per un totale di € \_\_\_\_\_ **+IVA di legge** per l'intero periodo.

Il contributo verrà erogato con le modalità indicate all'art. 13 del Capitolato dietro presentazione di regolari fatture elettroniche riportanti il Codice Univoco EQGJBS.

I pagamenti saranno effettuati tramite il Tesoriere Comunale secondo quanto previsto dall'art. 209 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000 e verranno accreditati al Concessionario mediante bonifico bancario presso la Banca ed il c/c che la Ditta ha indicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i..

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### ***ART. 7 – SUBAPPALTO***

Trovano applicazione gli articoli 119 e 188 del Codice;

Il Concessionario potrà subappaltare esclusivamente le prestazioni indicate nell'offerta e precisamente:

.....

(opzione)

In sede di gara l'appaltatore ha indicato di non volere subappaltare alcuna prestazione.

#### ***ART. 8 – GARANZIE E ASSICURAZIONI***

A garanzia di tutti gli oneri gestionali e dell'integrità della proprietà comunale il concessionario ha costituito cauzione definitiva mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ pari al 10% dell'importo complessivo del contributo

ricevuto, quindi pari a € \_\_\_\_\_ così come previsto dall'art. 117 del Codice e dal D.M. 16/09/2022 n. 193.

Il Concessionario è responsabile di ogni danno che derivi all'Ente ed a terzi dall'assolvimento del servizio assunto, come indicato all'art. 11 del capitolato.

A tal fine il concessionario ha stipulato idonea polizza assicurativa rilasciata dalla Compagnia \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ con le caratteristiche indicate all'art.10 del Capitolato.

#### ***ART. 9 - RISPETTO NORMATIVE SUI RAPPORTI DI LAVORO***

Tra il Concedente e il personale impiegato dal Concessionario è escluso qualsiasi rapporto giuridico ed ogni direttiva è impartita dall'affidatario nell'ambito degli obiettivi di servizio fissati dalla presente concessione, come dettagliato all'art. 14 del Capitolato.

#### ***ART. 10 – INADEMPIMENTI E PENALI***

Il concessionario sarà tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti nella presente concessione. In caso di inadempienza, si applicheranno le penali individuate e quantificate all'art. 16 del Capitolato.

#### ***ART. 11 – DECADENZA E REVOCA***

Il Concedente potrà in qualsiasi momento dichiarare la decadenza del concessionario con preavviso di 30 giorni, con provvedimento motivato previa valutazione delle controdeduzioni addotte dal Concessionario, senza diritto del Concessionario medesimo ad indennizzo alcuno, nelle casistiche individuate all'art. 16 del Capitolato.

Il Comune può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto



non prevedibile senza alcuna penale in ottemperanza alla L. n. 241/1990, art. 21- quinquies.

#### ***ART. 12 - CONTROLLI***

Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione del servizio è sotto il controllo del Comune di Lugo, con le modalità e le tempistiche indicate all'art. 9 seconda e terza parte del Capitolato.

#### ***ART. 13 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE***

Tutte le controversie tra gli utilizzatori saranno prese in esame dal Concessionario. Tutte le controversie tra utilizzatori e Concessionario saranno prese in esame dal Comune di Lugo.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Ravenna.

#### ***ART. 14 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE***

Per quanto non previsto nella presente concessione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'affidamento in oggetto, il D.Lgs. n. 36/2023 e le direttive complementari impartite dai competenti uffici comunali.

Si ritiene applicabile altresì il D.P.R. n. 62/2013 e pertanto la presente concessione si riterrà risolta in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento (art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013).

#### ***ART. 15 - APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. E CLAUSOLE RISOLUTIVE***

A sensi dell'art. 11 del Codice al personale impiegato nei servizi in oggetto è applicato il Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori dello Spettacolo (AGIS).

Il Concedente si obbliga, nell'esecuzione della concessione, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 (art. 2 c. 3), così come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13/06/2023. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'amministrazione la facoltà di risolvere il contratto.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 3 del D.L. n. 06/07/2012 n. 95, convertito con Legge 7 Agosto 2012 n. 135, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità, nel periodo di vigenza dello stesso, delle convenzioni Consip S.p.A. o Intercent-ER, sulla base di semplice richiesta dell'Appaltante, previa verifica delle condizioni disponibili all'interno della nuova convenzione.

#### ***ART. 16 – RISERVATEZZA E PRIVACY***

1. In applicazione al Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito anche GDPR) e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ad oggetto *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”*, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati, il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente concessione, di non divulgarli in alcun

modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni di cui alla presente concessione.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento delle prestazioni affidate, solo previa autorizzazione dell'Ente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia

di riservatezza e degli altri obblighi assunti dall'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente concessione.

8. Il concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

#### ***ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI***

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono poste a carico del Concessionario il quale ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo ai sensi della tabella A dell'allegato I.4 del Codice (F24 Elide n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_).

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma del D.P.R. 26/04/86 n. 131.

#### **IL CONCESSIONARIO**

Sig. \_\_\_\_\_

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. \_\_\_\_\_